

REGOLAMENTO (CE) N. 3088/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1993

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, con la decisione 93/566/CE della Commissione, del 4 novembre 1993, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e che sostituisce la decisione 93/539/CEE⁽³⁾, sono state adottate alcune misure sanitarie per tale paese; che esse prevedono, in particolare, restrizioni agli scambi di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non trattate termicamente, provenienti da talune zone a rischio;

considerando che le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato dei suini in Germania; che è quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario;

considerando che, per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia, è opportuno escludere i suini prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana;

considerando che è necessario istituire un aiuto per le consegne, alle competenti autorità, di suinetti, di suinetti giovani e di suini vivi provenienti dalle suddette zone; che, per evitare abusi, è necessario escludere dalle consegne i suinetti ingrassati in aziende a ciclo chiuso;

considerando che, data la portata dell'epizoozia e in particolare la sua durata, nonché l'entità degli interventi necessari per sostenere il mercato, si ravvisa l'opportunità di ripartire le relative spese tra la Comunità e lo Stato membro interessato;

considerando che occorre imporre alle autorità tedesche di adottare tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessaria e di informarne la Commissione;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 29 ottobre 1993 al 22 novembre 1993, i produttori beneficiano, su richiesta, di un aiuto che le autorità erogano all'atto della consegna:

- di suini vivi di peso superiore a 110 kg, in media, per partita;
- di suinetti di peso superiore a 25 kg, in media, per partita;
- di suinetti giovani di peso superiore a 8 kg, in media, per partita, prodotti da produttori — allevatori specializzati, riconosciuti dalle autorità competenti.

Tuttavia, il limite di peso di 110 kg non si applica ai suini consegnati tra il 29 ottobre e il 2 novembre 1993.

2. L'aiuto erogato per i primi 322 000 suini vivi e per i primi 98 000 suinetti e giovani suinetti è finanziato dal bilancio della Comunità.

3. La Germania è autorizzata a concedere, a proprie spese e alle condizioni previste dal presente regolamento, un aiuto supplementare per ulteriori 138 000 suini vivi e 42 000 suinetti e giovani suinetti.

Articolo 2

1. Possono essere consegnati esclusivamente i suini, i suinetti giovani e i suinetti allevati nelle zone indicate nell'allegato del presente regolamento.

2. Possono essere consegnati esclusivamente i suinetti non ingrassati in un'azienda a ciclo chiuso o che non possano essere utilizzati da un'azienda a ciclo chiuso per il proprio fabbisogno.

Articolo 3

Le operazioni di pesatura e di macellazione sono eseguite il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell'epizoozia.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 60.

Gli animali vengono trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00.

Tuttavia, i suini possono essere trasportati in un macello dove vengono immediatamente macellati e possono essere ammassati in carcasse intere o mezzene in un deposito frigorifero prima di essere trasportati alla sardigna.

Le suddette operazioni avvengono sotto il controllo delle competenti autorità tedesche.

Articolo 4

1. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è fissato, franco azienda, a 100 ECU/100 kg, peso morto per i suini vivi, previa applicazione di un coefficiente di 0,83.

2. L'aiuto per la consegna di suinetti è fissato a 25 ECU per capo; l'aiuto per la consegna dei suinetti giovani è fissato a 20 ECU per capo.

Articolo 5

1. Le competenti autorità della Germania adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in partico-

lare di quelle di cui all'articolo 2. Esse ne informano quanto prima la Commissione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, devono essere rispettate tutte le disposizioni veterinarie previste dalla decisione 93/566/CE.

Articolo 6

Le competenti autorità della Germania comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, le seguenti informazioni con riferimento alla settimana precedente:

- numero e peso totale dei suini consegnati,
- numero e peso totale dei suinetti consegnati,
- numero e peso totale dei suinetti giovani consegnati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 29 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Nel Land Niedersachsen, i Kreis Stade, Rotenburg, Harburg, Soltau-Fallingb., Lüneburg, Emsland, Cloppenburg, Vechta, Diepholz e Osnabrück;
2. Nel Land Baden-Württemberg, i Kreis Ostalbkreis, Schwäbisch Hall, Rems-Murr, Göppingen e Heidenheim;
3. Nel Land Bayern, i Kreis Donau-Ries, Ansbach e Ansbach-Stadt.
4. Nel Land Rheinland-Pfalz, i Kreis Germersheim, Südliche Weinstraße e Stadt Landau in der Pfalz.
5. Nel Land Mecklenburg-Vorpommern, i Kreis Rostock, Rostock Stadt, Ribnitz-Damgarten, Stralsund, Stralsund Stadt, Grimmen, Bad Doberan, Güstrow, Teterow, Malchin, Demmin e Greifswald.